



COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 14 aprile 2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore venti e venti nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta Ordinaria i Consiglieri Comunali:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. SOSSO GIOVANNI - Consigliere	Sì
3. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Consigliere	Sì
4. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	Sì
5. ZAGO CRISTIAN - Consigliere	No
6. CARENINI GIAN GUIDO - Consigliere	Sì
7. CASTELVETRI DANILA - Consigliere	Sì
8. ANTIGA ROBERTO - Consigliere	Sì
9. ROTA ERNESTO - Consigliere	Sì
10. COPPA FILIPPO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale GIOVANNA Dott.ssa SUTERA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) è stato introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall’Art. 99, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679;
- La piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell’Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee;
- Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell’articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia contro - e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica;

Ritenuto dunque opportuno, in considerazione delle indicazioni fornite dalle “Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010” e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento che disciplini specificamente l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di proprietà dell’Amministrazione Comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali;
- coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti dell’attività di videosorveglianza:

- finalità dell’attività di videosorveglianza;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

- individuazione delle figure del designato e degli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle relative modalità di nomina;
- le caratteristiche del sistema di videosorveglianza, centrale di controllo, utilizzo del sistema di videosorveglianza, conservazione dei dati personali, accertamenti di illeciti e indagini di autorità polizia giudiziaria, le integrazioni al sistema di videosorveglianza, particolari trattamenti, diritti dell'interessato.

A supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene precisare che:

- l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";
- l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che "per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e che "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";
- con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto "Sistemi di videosorveglianza", il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come "l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice";
- al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che "i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati". In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo, nel regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme semplificate previste dall'articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali.

Sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, la Giunta Comunale adotterà provvedimenti attuativi conseguenti al Regolamento, in particolare inerenti la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile; compete, altresì, alla Giunta Comunale, la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificatamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale alle finalità individuate e, allo stesso tempo, evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine;

Ritenuto, quindi, opportuno approvare il Regolamento in tema di videosorveglianza, secondo lo schema proposto, composto di 18 articoli e disposizioni finali;

Premesso quanto sopra;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Visto il D.L. 20 febbraio 2017 n. 4, convertito in legge, con modificazioni, 18 Aprile 2017, n. 48;
Visto il Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006;

Visto il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 Aprile 2010;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione in oggetto, il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile di Servizio, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

Con voti FAVOREVOLI unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento in tema di videosorveglianza”, composto di 18 articoli oltre alle disposizioni finali, allegato al presente provvedimento formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che al regolamento sarà data diffusione mediante la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
- 4) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni dello Statuto;
- 5) di trasmettere il Regolamento a: Garante per la tutela dei dati personali; Prefettura – U.T.G. di Alessandria; Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIO COMUNALE n. 12 DEL 14/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
APPROVAZIONE.

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 14/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enrico Dott. BOVIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 14/04/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BOVIO PIERO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to GIOVANNA Dott.ssa SUTERA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO 199 Reg. pubbl.

☒ Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 16/05/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 16/05/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione è Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì 16/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera